

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Allegato Sub 1) Verbale C.D. Del 04/12/2015

CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE**Tra**

L' Automobile Club Massa Carrara, di seguito indicato anche come l' A.C., con sede in Massa Carrara, Via Aurelia Ovest 193, C.F. 00060950458, in persona del suo Presidente, Avv. Cordiano Romano, che sottoscrive il presente atto in forza della delibera del Consiglio Direttivo del 4/12/2015

e

la Ditta/Società denominata _____, di seguito indicata anche come la Delegazione, con sede in _____ Via _____, iscrizione REA n. _____, - P.IVA _____ con rappresentanza legale e poteri di firma affidati al Sig.ra _____, nata a _____ () il C.F. _____

Premesso

a) che l'A.C. svolge, oltre alle funzioni pubbliche al cui compimento è tenuto in via esclusiva e diretta, molteplici attività utili a perseguire i propri fini istituzionali e gli interessi dei propri associati;

b) che nell'espletamento di tali attività, l'A.C. ha acquisito ed impiegato con successo una pluriennale esperienza tecnica, organizzativa e commerciale;

c) che l'A.C. ha un fondamentale interesse ad una sempre maggiore diffusione tra gli automobilisti dei marchi ACI e A.C. Massa Carrara e dei servizi in cui si esplicano le suddette attività;

d) che queste attività possono essere svolte anche indirettamente, ai sensi degli articoli 4 e 38 dello Statuto dell' Automobile Club d'Italia, approvato con D.P.R. 8/9/50 n° 881 e modificato con D.M. 24/3/81 e della L. 264/91 modificata dalla L. 11/94;

e) che l'A.C. intende promuovere una sempre maggiore diffusione dei servizi e prodotti ACI attraverso le sue Delegazioni;

f) che l'A.C. è autorizzato all'utilizzo del marchio ACI, ai sensi del regolamento interno

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Allegato Sub 1) Verbale C.D. Del 04/12/2015

della Federazione ACI e del regolamento d'uso del Marchio ACI;

g) che la Delegazione, nella sua distinta autonomia e responsabilità, ha manifestato

l'interesse ad aderire al sistema di diffusione di prodotti e servizi ACI/A.C.,

escludendo la propria partecipazione a qualsiasi altro sistema di affiliazione e di

distribuzione di beni concorrenziali;

h) che la Delegazione, nella sua distinta autonomia e responsabilità, ha manifestato

la volontà di svolgere le attività attribuite dall'A.C. con impegno (osservando, in

particolare, gli obiettivi di vendita che dovessero essere definiti) e con professionalità

(avvalendosi del supporto formativo, tecnico ed operativo fornito direttamente o

indirettamente dall'A.C.);

i) che la Delegazione dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui alla Legge

8/8/91 n° 264, modificata dalla Legge 4/1/94 n° 11, nonché di impegnarsi all'integrale

rispetto di tale normativa;

l) che l' A.C. persegue e manifesta e la Delegazione ne prende atto e condivide

l'intento di ridurre significativamente il turnover associativo e quindi di ottenere una

crescente fidelizzazione ed un incremento della compagine sociale, secondo i fini

istituzionali e gli obiettivi primari dell'Ente medesimo;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse ed allegati

1. Tutto quanto indicato in premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto.

2. Costituisce parimenti, parte integrante ed essenziale dello stesso: a) il **Prospetto Provvigioni Associative (allegato A).**

3. L'A.C. potrà estendere il rapporto contrattuale a ulteriori servizi ed attività che l'ACI o lo stesso A.C. intendessero promuovere.

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Allegato Sub 1) Verbale C.D. Del 04/12/2015

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. Oggetto del presente contratto è il rapporto di affiliazione commerciale, in base al quale l' A.C. concede alla Delegazione l'utilizzo del marchio ACI, il know how ed i servizi di assistenza e consulenza, nei contenuti e secondo le modalità definite nei successivi articoli del presente contratto.

2. Nel know how si intendono ricomprese le iniziative di formazione a vantaggio della Delegazione sui prodotti associativi, cui la Delegazione si impegna a partecipare.

Art. 3 - Produzione associativa

1 Per le finalità di quanto previsto nel precedente art. 2, la Delegazione, preso atto dell'interesse basilare dell'A.C. di perseguire le finalità associazionistiche, si impegna e obbliga espressamente a perseguire anche essa tale scopo.

Le parti si danno atto che gli obiettivi di incremento annuali del numero dei soci da conseguire nell'anno 2016 vengono stabiliti mediante convenzione, sottoscritta in contestualità al presente contratto, mentre gli obiettivi per ciascuno degli anni successivi verranno concordati tra le parti sulla base degli obiettivi fissati dall'ACI e dell'andamento del mercato, mediante ulteriore e consimile integrazione entro il 31 Gennaio di ogni anno e comunque non oltre il 28 Febbraio dell'anno stesso.

2. A tal fine, e per sancire l'essenzialità di tale obbligazione, le Parti si danno reciproco atto che, in caso di grave inadempimento della Delegazione all'obbligo di cui al precedente comma, l'A.C., in base al disposto di cui all'art. 15, avrà diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c.

3. Le parti, a tal fine, specificano che per grave inadempimento legittimante la risoluzione a mente del precedente comma, dovrà intendersi la riduzione della produzione associativa in misura pari o superiore al 30% del portafoglio dell'anno

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Allegato Sub 1) Verbale C.D. Del 04/12/2015

precedente o la riduzione della produzione associativa del 15%, per due anni consecutivi.

Art. 4 - Know how, servizi per l'avvio e la gestione della Delegazione

1. Nel contesto di quanto previsto dall'art. 2, e in via continuativa per l'intera durata del contratto, l'A.C. si impegna a mettere a disposizione della Delegazione i servizi di cui al presente contratto, la propria esperienza e conoscenza (know-how) in campo tecnico, commerciale, turistico, operativo, informatico, amministrativo, di organizzazione gestionale, contabile e finanziaria, di pratica produttiva, di politica delle vendite e della pubblicità.

2. La Delegazione si impegna ad avvalersi di tale know-how nell'ambito della propria organizzazione e delle proprie procedure, attenendosi alle istruzioni operative fornite dall'A.C. per lo svolgimento di tutte le attività (consulenza automobilistica, riscossione bolli, promozione associazionistica, ecc.).

3. La Delegazione si impegna a comunicare all'A.C., per tutta la durata del rapporto, ogni notizia utile a migliorare il sistema, arrecando al progresso del relativo know-how quel contributo di cui è stato tenuto conto nella successiva determinazione delle royalties.

La Delegazione si impegna altresì a non divulgare le conoscenze tecniche che, in pendenza del rapporto stesso, le verranno trasmesse dall'A.C.

4. L' A.C. fornirà alla Delegazione ogni utile assistenza per il conseguimento degli obiettivi contrattuali ed in particolare:

a) l'assistenza per la formazione e per l'aggiornamento, tramite specifici stages, dei collaboratori della Delegazione;

b) la pianificazione degli obiettivi commerciali da conseguire negli anni di durata del presente contratto, via via indicati dall'A.C.

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Allegato Sub 1) Verbale C.D. Del 04/12/2015

La Delegazione si impegna a partecipare con diligenza agli stages di addestramento e di aggiornamento, nonché alle riunioni, che saranno tenute periodicamente a cura dell'A.C. secondo i tempi e le modalità di volta in volta comunicate.

5. La Delegazione ed il personale della stessa dipendente non sarà in alcun modo da ritenersi legato da vincolo di subordinazione rispetto all'Ente, rimanendo l'attività espletata dalla Delegazione esclusivamente connotata da autonomia imprenditoriale.

Art. 5 - Marchio ACI, insegna della Delegazione e tutela del marchio

1. Per tutta la durata del presente contratto, l'A.C. concede in licenza non esclusiva alla Delegazione l'uso sia del marchio ACI, di cui ha la disponibilità per autorizzazione dell'Automobile Club d'Italia ex art. 38 del summenzionato Statuto, sia del proprio marchio A.C.MS – Automobile Club Massa Carrara.

La Delegazione si obbliga espressamente ad usare tali marchi per contraddistinguere prodotti e/o servizi eguali a quelli messi in commercio e/o prestati con gli stessi marchi dai corrispondenti titolari ovvero da altri licenziatari.

2. Ad evitare che dal complesso dei rapporti tra le parti il pubblico possa essere indotto in errore ed allo scopo, quindi, di mantenere differenziate le posizioni e le attività dell'A.C. e della Delegazione, quest'ultima si impegna a far comparire su qualsiasi supporto (corrispondenza, documenti, depliant, veicoli pubblicitari, siti web, social network, etc.), in cui venga riportato il logo A.C.MS. – Automobile Club Massa Carrara, la propria denominazione (ovvero la propria ragione sociale) preceduta dalla dizione "Delegazione di ", il tutto a caratteri chiari e leggibili secondo uno schema tipo fornito dall'A.C. alla Delegazione.

Entrambe le parti coopereranno per contrastare le usurpazioni, le contraffazioni ed in genere le attività di concorrenza sleale che venissero perpetrate da terzi.

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Allegato Sub 1) Verbale C.D. Del 04/12/2015

3. Quanto all'insegna, che viene fornita dall'A.C., la Delegazione si impegna ad esporla con le caratteristiche tecniche, estetiche e funzionali già definite dallo stesso A.C. rispettando le eventuali modifiche adottate in sede nazionale ovvero regionale. Tale insegna verrà installata preferibilmente all'esterno e comunque in modo visibile dalla pubblica via, rispetto ai locali ubicati in _____, Via _____, nei quali la Delegazione si impegna ad esercitare la propria attività.

4. E' fatto divieto alla Delegazione di concedere sotto qualsiasi forma e a qualsiasi titolo l'uso del marchio, o di parte di esso, in sub-licenza a terzi.

5. In caso di recesso e/o risoluzione del presente contratto, la Delegazione si obbliga a cessare immediatamente di fare uso della denominazione ACI (Automobile Club d'Italia) e/o AC (Automobile Club) in qualsiasi forma o versione riprodotti e del marchio ACI quale insegna e all'interno di qualsiasi supporto e di identificare il proprio esercizio come affiliato all' A.C. Massa Carrara.

6. In ogni caso di ingiustificato ritardo della Delegazione ad osservare quanto stabilito nel presente articolo, nonché in ogni caso di mancato ottemperamento all'obbligo di cui sopra, sarà applicata a carico della Delegazione una penale giornaliera consensualmente pattuita in € 150,00 (centocinquanta/00), sempre fatto salvo da parte dell' A.C. il risarcimento del maggior danno e la reintegrazione in forma specifica.

7. Qualsiasi uso del marchio ACI non conforme a quanto previsto nel presente articolo costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 15, al pari di ogni violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo.

8. Resta inteso che ogni riferimento al marchio ACI all'interno del presente contratto si riferisce, fino alla scadenza del medesimo, al marchio specificato in premessa.

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Allegato Sub 1) Verbale C.D. Del 04/12/2015

Art. 6 - Dotazione informatica

1. L'A.C. fornisce alla Delegazione direttamente e/o tramite Acinformatica S.p.A. il pacchetto gestionale per l'attività di assistenza automobilistica (Pratiche 3.0), obbligandosi altresì a rendere partecipe la medesima Delegazione di ogni relativo aggiornamento. La manutenzione hardware rimane a carico della Delegazione.

A sua volta la Delegazione si impegna a fornire all'A.C. ogni dato ed elemento, statistico e conoscitivo, utile per il miglioramento di tale gestione, obbligandosi inoltre ad utilizzare i programmi in oggetto esclusivamente per la gestione sopra indicata.

Art. 7 - Royalties

1. Quale corrispettivo del presente contratto la Delegazione si impegna ed obbliga a pagare all'A.C. a titolo di royalties l'importo annuale dato da:

a) una quota fissa di € (lettere/00);

b) una quota variabile di € (lettere/00) in ragione del raggiungimento o meno degli obiettivi preventivamente concordati con l'A.C.

Il corrispettivo di cui al presente articolo verrà pagato in rate mensili tramite accredito bancario permanente.

Nel caso di reiterati tardivi pagamenti dei sopradetti corrispettivi alle scadenze pattuite, l'A.C. si riserva di applicare, sui relativi importi e a decorrere dalle scadenze stesse, gli interessi moratori in ragione del tasso legale di interesse + tasso Euribor tempo per tempo vigente, e senza pregiudizio di ogni altro risarcimento.

2. Per il compenso che sarà riconosciuto alla Delegazione per l'attività di acquisizione associativa prestata in nome e per conto dell'A.C., si rinvia all'allegato A.

Le quote associative dovranno essere versate a cadenza quindicinale. Nel caso di reiterati, tardivi pagamenti rispetto a quanto sopra indicato, l'A.C. si riserva di applicare, su relativi importi e a decorrere dalle scadenze stesse, gli interessi moratori

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Allegato Sub 1) Verbale C.D. Del 04/12/2015

in ragione del tasso legale di interesse + tasso Euribor tempo per tempo vigente, e senza pregiudizio di ogni altro risarcimento.

Art. 8 - Polizze assicurative

1. L'Ente stipulerà una polizza a garanzia per i rischi di responsabilità civile, incendio e accessori, verso la proprietà dei locali ed i terzi, in relazione all'attività della Delegazione ed ai locali nei quali avrà svolgimento, per massimali di adeguata copertura. La Delegazione si impegna a rimborsare all'A.C. il relativo premio.

2. La Delegazione si obbliga altresì a stipulare una ulteriore polizza a garanzia del rispetto degli impegni derivanti dalla convenzione per l'esazione delle tasse automobilistiche, per il massimale comunicato, a favore della Regione Toscana.

3. La Delegazione si impegna infine a stipulare, assumendone a proprio carico il premio, una polizza furto e rapina porta valori per massimale da convenire.

I massimali di tutte le polizze contemplate nella presente clausola dovranno essere aggiornati annualmente, ove occorresse, per mantenerli adeguati ai rischi assicurati.

Art. 9 - Standard operativi e di qualità della Delegazione e verifiche da parte**dell'A.C. - Gestione ed allestimento dei locali della Delegazione**

1. Le Parti si danno atto che la Delegazione, pur nell'osservanza degli obblighi contrattuali, opera in piena autonomia, con propria organizzazione e a proprio rischio, sia nei confronti dell'A.C. che della clientela e dei propri dipendenti. Nei rapporti con i terzi, la Delegazione è quindi tenuta a indicare la sua qualità di impresa indipendente dall' A.C. pur nel rispetto degli elementi caratterizzanti il sistema di affiliazione.

2. La Delegazione si obbliga a raggiungere e mantenere livelli di elevata qualità nello svolgimento della propria attività, garantendo nei rapporti con la clientela il rispetto delle procedure, la professionalità del proprio personale e il decoro degli

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Allegato Sub 1) Verbale C.D. Del 04/12/2015

ambienti, nonché l'applicazione degli importi dovuti a titolo di imposta e/o tasse e per i prodotti ACI.

3. I locali nei quali si svolge l'attività di Delegazione si trovano nella disponibilità dell'A.C. e vengono da questo messi a disposizione della Delegazione in funzione dello svolgimento delle attività e dei servizi di cui al presente contratto. La Delegazione si impegna a rilasciarli, liberi da persone e cose, al medesimo A.C., non appena il presente rapporto contrattuale venisse, per qualsiasi ragione, a cessare.

4. Il mancato tempestivo rilascio dei locali precedentemente occupati farà scattare a carico della Delegazione la penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, salvo risarcimento di ogni maggior danno.

5. Gli oneri accessori ed i costi delle utenze tutte (luce, gas, acqua, telefono, etc.) inerenti i suddetti locali saranno interamente a carico della Delegazione.

6. La Delegazione si impegna a rispettare gli orari di apertura al pubblico del proprio locale di vendita secondo le esigenze dell'utenza e nel rispetto di quanto stabilito da leggi, regolamenti e convenzioni vigenti ed in ogni caso rispettando almeno gli orari osservati dagli uffici dell'A.C..

In caso di variazione degli orari di apertura al pubblico la Delegazione ne darà comunicazione con congruo preavviso all' A.C., che potrà esprimere il proprio assenso o meno.

7. La Delegazione si impegna a rispettare le disposizioni del disciplinare per la gestione dei servizi di riscossione della tassa automobilistica, assicurando l'espletamento del servizio nel corso dell'orario di apertura al pubblico.

8. La Delegazione sosterrà ogni spesa relativa allo svolgimento della propria attività, cui attenderà con autonoma organizzazione e con personale alle sue dirette ed esclusive dipendenze senza che in alcun modo si possa configurare né da parte del

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Allegato Sub 1) Verbale C.D. Del 04/12/2015

delegato né da parte dei dipendenti dello stesso qualsivoglia rapporto di dipendenza, subordinazione o parasubordinazione con l' A.C.. Nello specifico, presterà particolare attenzione nel selezionare il personale onde conseguire quei livelli di professionalità già menzionati in precedenza ed osserverà puntualmente ogni norma ed ogni contratto collettivo in materia di rapporti di lavoro, anche sotto i profili della previdenza, dell'assistenza, dell'assicurazione contro infortuni, fiscalità e sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela dei dati personali, come pure in materia di disciplina igienico-sanitaria, di sicurezza degli impianti e di esercizio delle attività di commercio al dettaglio.

9. Nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, l'A.C. avrà diritto di effettuare a mezzo di persone appositamente incaricate, in qualunque momento e senza obbligo di preavviso, visite, ispezioni e controlli nei locali, in modo da poter verificare il rispetto degli impegni oggetto del contratto e per poter trarre orientamenti per il miglioramento della qualità del sistema.

10. L'A.C. avrà diritto, inoltre, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali ad effettuare visite e controlli anche presso quegli uffici (PRA – Motorizzazione – Provincia ed altri Enti) con cui la Delegazione intratterrà rapporti per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto; e ciò sia al fine di verificare il rispetto degli impegni oggetto del presente contratto, sia allo scopo di trarre orientamenti per il miglioramento della qualità del sistema.

Art. 10 - Obbligo di non concorrenza ed esclusiva merceologica.

1. La Delegazione, fatte salve diverse ed espresse autorizzazioni scritte, si impegna a non esercitare altre attività al di fuori di quelle di cui al presente contratto, ed in particolare attività concorrenziali con quelle dell'A.C. o di società collegate, durante l'intera vigenza del presente contratto.

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Allegato Sub 1) Verbale C.D. Del 04/12/2015

2 L'A.C. si impegna, per quanto lo riguarda, a non esercitare nella stessa zona

le attività ed i servizi del presente contratto, né direttamente né indirettamente a

mezzo di altri affiliati senza il coinvolgimento della Delegazione contraente.

Resta peraltro ferma la possibilità per l'A.C. di operare nella stessa zona,

direttamente ovvero tramite proprie società partecipate, per azioni di telemarketing,

promozioni commerciali, vendita e/o fornitura di prodotti e servizi in centri commerciali

della grande distribuzione.

3. Nel caso in cui la Delegazione non abbia recuperato, nei due mesi successivi

alla scadenza, le associazioni non rinnovate, l'A.C., direttamente o tramite proprie

società partecipate, potrà svolgere attività di teleselling per il recupero di suddette

associazioni.

4. Nell'ambito di una generale promozione del marchio ACI, la Delegazione si

impegna a commercializzare e a rivendere secondo le indicazioni prestabilite

esclusivamente tutti i prodotti e i servizi contrassegnati dal marchio ACI o comunque

prescelti dall'A.C., ivi inclusi i prodotti e servizi SARA Assicurazioni SpA, nel caso in

cui siano in possesso del Delegato i requisiti previsti dalla norma in vigore.

Nel caso il Delegato non sia in possesso dei requisiti previsti dalla norma in vigore, si

impegna ad ospitare, nei locali della Delegazione, un apposito spazio riservato a

SARA Assicurazioni SpA e gestito dall'Agenzia SARA di riferimento.

5. In particolare, la Delegazione si obbliga espressamente a non vendere

prodotti e servizi in concorrenza con quelli contrassegnati dal marchio ACI o dal

marchio di aziende controllate o collegate allo stesso ACI, o comunque prescelti

dall'A.C..

6. Nell' ipotesi in cui la Delegazione dovesse contravvenire all' obbligo di cui

sopra, l'A.C. avrà facoltà di risolvere il contratto.